



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Direttore Generale

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1423, prot. n. 251278 del 7 novembre 2022, con il quale è stata bandita una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria di categoria D, posizione economica D1, dell'area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per le esigenze delle Aree e delle Strutture dell'Ateneo anche ai fini del supporto amministrativo alla gestione e alla rendicontazione dei progetti che vedranno coinvolto l'Ateneo fiorentino nell'ambito dei bandi ministeriali emanati in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per il profilo giuridico.;

RILEVATO che, all'art. 9 (terzo capoverso) – *Assunzione in servizio* – del bando, è presente un errore materiale, relativo alla fonte normativa cui si riferisce l'articolo ivi citato;

RILEVATO altresì che, nel medesimo articolo 9, al quinto capoverso, il rinvio a quanto disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs 81/2015 con riferimento al limite massimo consentito per la *successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore*, può dare adito a dubbi interpretativi in ordine al termine effettivamente applicabile alle pubbliche amministrazioni e, in particolare, ai contratti a termine stipulati in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

RITENUTO pertanto opportuno, per maggior chiarezza, modificare l'art. 9 citato, nelle parti descritte;

DECRETA

- di rettificare l'errore materiale contenuto nell'art. 9, terzo capoverso, del bando di selezione citato, sostituendo il riferimento all'art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001 con l'art. 37 del CCNL relativo al personale del comparto Università;

- di abrogare il rinvio all'art. 19 del D.Lgs 81/2015, contenuto nell'art. 9 citato, e inserire il riferimento all'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge del 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 recante *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*;

- di riformulare, per gli effetti, il citato art. 9 del Decreto Dirigenziale n. 1423, prot. n. 251278 del 7 novembre 2022, come di seguito riportato:

“Art. 9 – Assunzione in servizio

A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito i candidati idonei potranno essere invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di almeno **12 mesi**, eventualmente prorogabili, con inquadramento nella categoria D, posizione



economica D1, area amministrativa, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente del comparto Università e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti.

Al momento dell'assunzione gli stessi non dovranno avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e non dovranno trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dovranno optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo.

Si precisa che l'Università di Firenze non concederà l'aspettativa per altra esperienza lavorativa, ai sensi dell'art. 37 del CCNL Comparto Università del 16 ottobre 2008, a coloro che sono già in servizio presso l'Ateneo e che risultino idonei alla presente procedura.

Non si potrà procedere alla stipula dei contratti con i soggetti che non risultino in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero di cui al precedente art. 2, lettera c).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, i contratti di lavoro a tempo determinato [...] di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti [...] possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.

La durata del periodo di prova sarà proporzionata alla durata effettiva del contratto sottoscritto. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.

Qualora il candidato idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici e giuridici decorrono dal giorno di presa di servizio.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente normativa in materia di immigrazione al fine della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con l'Università degli Studi di Firenze. Pertanto, non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto non sia in possesso di idoneo titolo di soggiorno necessario ai fini dell'assunzione nonché qualora lo stesso non intenda stipulare contestualmente il contratto di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Qualora si verifichi tale condizione il suddetto candidato verrà dichiarato decaduto e si procederà alla stipula del contratto con altro candidato idoneo in ordine di graduatoria. L'accertamento di tale condizione verrà effettuato al momento della convocazione in servizio. Inoltre, costituirà causa di risoluzione del contratto la perdita del possesso del titolo di soggiorno necessario all'instaurazione e proseguimento del rapporto di lavoro qualora detta perdita si verifichi dopo la stipulazione del contratto di lavoro subordinato."

Il Direttore Generale

Dott. Marco Degli Esposti